



COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

(Provincia di Modena)

41033 P.zza Repubblica n°19 Tel.0535/412911 fax 0535/412912 - fax UTC 0535/412941 - C.F.00221740368

data: 10.05.2010

Oggetto: Disposizioni in materia di lotta alla zanzara tigre.

IL SINDACO

Considerato che nello scorso periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un episodio epidemico di febbre da Chikungunya, che ha rappresentato una situazione di emergenza sanitaria in quanto la sua diffusione è strettamente connessa alla presenza di insetti vettori ematofagi ed in particolare alla zanzara tigre;

Dato atto che per l'anno 2010, in attesa di risposte risolutive provenienti dalla ricerca scientifica in corso, l'intervento più importante per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre, che si ottiene principalmente mediante la rimozione dei focolai larvali e i trattamenti larvicidi;

Tenuto conto che con deliberazione di giunta Municipale n.38 del 06.05.2010 il Comune di Concordia sulla Secchia ha aderito al progetto di interventi per contenere e contrastare la diffusione dell'insetto "aedes albopictus" (così detta "zanzara-tigre"), approvato dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Considerato che l'intervento contro la zanzara tigre raggiunge una vera efficacia solo quando questa azione viene svolta in modo omogeneo e puntuale dai soggetti pubblici, dai gestori delle attività produttive, e dai privati cittadini.

Rilevato che alla nostra latitudine lo sviluppo di questi insetti avviene dal mese di Aprile alla metà di ottobre, salvo scostamenti termici ad esso favorevole, legati a possibili variazioni meteorologiche stagionali.

In ottemperanza alle funzioni attribuite al Sindaco in ambito territoriale riguardo le azioni di tutela della salute e dell'igiene pubblica.

Valutata, in particolare, la sussistenza delle condizioni di pericolo sanitario tali da giustificare l'adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il R. D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L. R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A decorrere dal giorno 10 Maggio sino al 31 Ottobre 2010

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, proprietari e responsabili di attività industriali, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri, conduttori di orti ecc.), di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare il formarsi di qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche se temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori in uso, sotto il controllo di chi ne ha la proprietà, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento nel terreno con frequenza non superiore a giorni cinque, con divieto di versarne l'acqua nei tombini sia privati che pubblici;
3. curare che grondaie e caditoie non siano otturate da detriti, vegetazione, ecc.; nonché evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, ecc.
4. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana, presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando prodotti larvicidi (come il batterio "Bacillus thuringiensis" e sue varianti; o il Diflubenzuron, Pyriproxyfen) reperibili in farmacia o presso rivenditori autorizzati. La ripetizione dei trattamenti deve essere conseguente alla durata della efficacia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla durata della efficacia del prodotto, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia. In alternativa alla esecuzione dei trattamenti, è possibile proteggere gli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane con una rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti con prodotti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori, cassonetti e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili, in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli non eliminabili, da praticarsi con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

All'interno dei cimiteri, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre i sottovasi e tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) se non trattati con prodotti antilarvali, dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267).

DISPONE

Che la vigilanza sulla presente ordinanza e l'accertamento delle relative sanzioni, sia demandata, secondo le rispettive competenze, all'Ausl di Modena, agli agenti od ufficiali di polizia giudiziaria nonché ad ogni altro soggetto a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

IL SINDACO
Carlo Marchini